



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 187

Parma, 12 giugno 2020

OGGETTO: Adeguamento delle misure organizzative necessarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 alle disposizioni dell'art. 263 del DL 19 maggio 2020, n. 34.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare, l'articolo 63 (*Autorità di bacino distrettuale*) del suddetto Decreto legislativo;
- il DPCM 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2018), recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*";
- lo Statuto di questa Autorità distrettuale adottato con delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale permanente e approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26/02/2018 (GU n.82 del 9/4/2018);
- il proprio decreto n. 431 del 30 dicembre 2019 con il quale è stato approvato l'assetto organizzativo dell'Autorità distrettuale dal 1^o gennaio 2020;

PRESO ATTO

- del dPCM del 11 marzo 2020, in vigore fino al 25 marzo 2020, il quale, all'articolo 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*), punto 6), stabilisce testualmente: "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del*

proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;

- del proprio decreto n. 87 del 12 marzo 2020 con il quale si erano fornite le disposizioni attuative al DPCM 11 marzo 2020;

VISTI

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che, all’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), tra l’altro stabilisce:

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della Legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

- il dPCM del 22 marzo 2020 che, all’art. 1, comma 1, lett.a), stabilisce, tra l’altro: *“Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.”;*
- il dPCM del 26 aprile 2020 che, all’art. 1, comma 1, lett. gg), e art. 2, c.1 stabilisce che per i datori di lavoro pubblici resta fermo *“quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;*

RICHIAMATI i propri precedenti decreti n. 103 del 24 marzo 2020 e n. 124 del 4 maggio 2020 con il quale si sono aggiornate le misure organizzative per fronteggiare l’emergenza e individuate le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTO l’art. 263 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile che dispone:

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di

interlocazione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

RITENUTO di dover aggiornare nuovamente le citate misure organizzative al fine di adeguarle alle esigenze della progressiva riapertura degli uffici pubblici stabilendo che tutto il personale sia presente in sede per almeno due giorni alla settimana da concordare con i rispettivi dirigenti per assicurare il distanziamento sociale (mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone);

VALUTATO che la presenza del personale in sede dovrà essere gestita con l'applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali approvato il 24 aprile 2020 (allegato 6 al DPCM 26.4.2020), con particolare riguardo alle parti relative alla "informazione", "pulizia e sanificazione in azienda", "precauzioni igieniche personali", "dispositivi di protezione personale", e "sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS" e che si è trasmesso al personale un documento contenente le misure da adottare durante la permanenza in sede e sono disponibili di necessari DPI;

ACQUISITE le valutazioni del medico competente e dell'RSPP in merito alle fasce per le quali i singoli dipendenti possono essere esclusi dall'attività in presenza con riferimento ai portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio ovvero comunque più fragili nel contesto lavorativo, sulla base di certificazione medica e dato atto che tutto il personale è stato opportunamente informato con nota dello stesso medico competente;

RITENUTO inoltre che dirigenti e responsabili possano accordare specifiche flessibilità al personale sulla base di motivate richieste di carattere personale o familiare;

VALUTATO infine opportuno, al fine di favorire la rotazione del personale nelle singole giornate e la flessibilità negli ingressi e nelle uscite, sospendere temporaneamente l'obbligo di rientro pomeridiano dalle 14.30 alle 17.00 nelle giornate di martedì e giovedì stabilendo l'obbligo di presenza in sede solo al mattino;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento di cui al presente decreto è il dirigente amministrativo dott.ssa Marta Segalini;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione;

VISTO il DPCM 14 luglio 2017, con il quale il dott. Meuccio Berselli è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

AI SENSI delle disposizioni normative in premessa specificate;

DECRETA

- 1) In attuazione di quanto previsto dall'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di adeguamento delle disposizioni sul lavoro a distanza connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, alle esigenze della **progressiva riapertura degli uffici pubblici, si dispone che il personale dell'Autorità di bacino del fiume Po, sia presente in sede per almeno due giorni alla settimana;**
- 2) di prevedere **eventuali esclusioni dall'attività in presenza** con riferimento ai portatori di **patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio** ovvero comunque **più fragili nel contesto lavorativo**, sulla base di certificazione medica e dato atto che tutto il personale è stato opportunamente informato con nota dello stesso medico competente;
- 3) di disporre inoltre che **dirigenti e responsabili possano accordare specifiche flessibilità al personale sulla base di motivate richieste di carattere personale o familiare;**
- 4) **di sospendere**, durante il periodo di validità del presente decreto, **il rientro pomeridiano obbligatorio dalle 14.30 alle 17.00** nelle giornate di martedì e giovedì stabilendo l'obbligo di presenza in sede solo al mattino, al fine di favorire la rotazione del personale nelle singole giornate e massimizzare la flessibilità negli ingressi e nelle uscite;
- 5) di confermare quanto disposto con decreto n. 103/2020 sulle **modalità di svolgimento del lavoro a distanza**, dando atto che con mail del 22.5.2020 è stata inviata a tutto il personale l'informativa INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art.22, c.1, L.81/2017;
- 6) di disporre **l'applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro** fra il Governo e le parti sociali approvato il 24 aprile 2020 (allegato 6 al DPCM 26.4.2020), con particolare riguardo alle parti relative a "informazione", "pulizia e sanificazione in azienda", "precauzioni igieniche personali", "dispositivi di protezione personale", e "sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS" dando atto che con mail del 5.5.2020 è stato inviato al personale un documento contenente le misure da adottare durante la permanenza in sede e sono disponibili di necessari DPI;
- 7) L'efficacia del presente provvedimento **decorre dal 15 giugno e vale fino al 31 dicembre 2020** in relazione sia allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, sia alla necessità di ridurre la presenza del personale in sede al fine di agevolare i lavori di rifunzionalizzazione della sede che devono svolgersi nel 2° semestre 2020 fatta salva la possibilità di interruzione anticipata in caso di

sostanziale mutamento delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione.

- 8) I dirigenti e i responsabili di struttura e il responsabile del servizio prevenzione e protezione, per quanto di rispettiva competenza, dispongono per la concreta attuazione del presente decreto con particolare riguardo alla gestione delle compresenze per assicurare il distanziamento sociale (mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone);

IL SEGRETARIO GENERALE
(Meuccio Berselli)